

Da: GdP avv. A. Carbognani [<mailto:alfredo.carbognani@giustizia.it>]

Inviato: mercoledì 2 dicembre 2015 12.01

A: 'segreteria@studiolegalemazza.com'; 'segreteria@ordineavvocatiparma.it'; 'segreteria@ordineavvocatimodena.it'; 'info@ordineforense.re.it'

Cc: 'raffaellapellini@libero.it'; 'presidente@ordineavvocatimodena.it'; 'uslegal@tin.it'

Oggetto: Articolo 320 cpc

Dal giudice di pace in Reggio Emilia Alfredo Carbognani

Se non altro per evitare sgradevoli sorprese ai vostri iscritti (che purtroppo si ripetono quotidianamente) per le cause che vengono assegnate a me personalmente, vi invito a valutare la divulgazione fra gli stessi delle seguenti personali considerazioni, facenti parte di varie ordinanze e sentenze che ho reso.

Grato per l'attenzione, invio cordiali saluti

Gdp dr. Avv. Alfredo Carbognani

Articolo 320 cpc

Nel rito del giudice di pace è prevista nella prima udienza (comma 3 dell'art. 320 cpc) la precisazione definitiva dei fatti che ciascuna parte pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, nonché la produzione di documenti e la richiesta di mezzi di prova.

Inoltre, quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace può fissare una udienza per ulteriori produzioni e "prove".

Sicché *"nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme; questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi; tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza; a norma, infatti, dell'art. 320 cpc comma 3 nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti "a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere"; è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie; il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 cpc solamente per "ulteriori produzioni e richieste di prova" ed è concesso "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza"; ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della "precisazione" dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti"* (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 in Giustizia a Milano 2009, 7/8 55 conf. a Cass. 7.4.2000 n. 4376 e Cass. 10.4.08 n. 9350).

In particolare quindi: *"alla udienza, che venga tenuta ex art. 320 cpc quarto comma successivamente alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare al convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove dedotte a sostegno delle medesime"; in sostanza "una nuova udienza può essere fissata dal giudice di pace qualora il convenuto si costituisca all'udienza e di renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in prima udienza"* (Cass. 9350/08).

Ne consegue che in pratica la "prova ai sensi dell'art. 320 cpc quarto comma deve essere articolata entro la prima udienza (ancor meglio quindi nelle prime difese), potendosi nella seconda udienza procedere soltanto ad "ulteriori" produzioni e richieste di prova solo se ciò "sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza".

Ciò significa che **"non sussiste un diritto delle parti di utilizzare la seconda udienza ai fini delle richieste istruttorie"** (Giudice di pace di Bari 13.01.09 n. 109 in Giurisprudenza Barese.it 2009).

In altri termini ancor più chiari, le istanze istruttorie principali (a differenza di quelle "ulteriori") non possono essere dedotte oltre la prima udienza e quindi non nell'eventuale termine ex art. 320/4 che pur venga concesso per integrare i mezzi di prova, ma non per formulare ex novo quelli che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in precedenza. Per inciso eventuali deduzioni dedotte nell'atto introduttivo ex art. 244 cpc senza capitolazione e indicazione dei testi non sono valide e rituali e quindi non salvano i predetti termini.